



POLICY WHISTLEBLOWING

ADOTTATA AI SENSI DEL D. LGS. N. 24/2023 E DELL'ARTICOLO 48 DEL D.LGS. 231/2007

Cronologia delle versioni

N.	Data	Motivazioni aggiornamento
V.1	17 settembre 2026	Approvazione della Policy.

INDICE

1.1. CONTESTO NORMATIVO	3
1.2. SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA	3
1.3. PECULIARITÀ DELLA PROCEDURA	4
1.4. DEFINIZIONI	5
1.5. DESTINATARI	6
2. CANALI DI SEGNALAZIONE E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	7
2.1. PERIMETRO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI	7
2.2. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	8
2.3. SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	9
3. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	9
3.1. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE	10
3.2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE	11
3.3. ISTRUTTORIA	11
3.4. RISCONTRO AL SEGNALANTE	11
3.5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	12
4. SISTEMA DI SEGNALAZIONE ESTERNO	12
5. DIVULGAZIONE PUBBLICA	12
6. PROTEZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE	13
6.1. SISTEMA DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DELLE PERSONE AL MEDESIMO EQUIPARATE	13
6.2. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALATO O DI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA SEGNALAZIONE	15
7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	15
8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	15
9. RELAZIONE ANNUALE	15
10. SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	16

PREMESSA

1.1. CONTESTO NORMATIVO

La disciplina in materia di *Whistleblowing* è stata introdotta per consentire ai Segnalanti, come definiti al successivo paragrafo 1.4, di segnalare atti, fatti e omissioni che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività lavorativa e di cui siano venuti a conoscenza nel Contesto Lavorativo, come definito al paragrafo 1.4.

In Italia, l'istituto del *Whistleblowing* è stato introdotto dalla Legge n. 190/2012 ed era inizialmente limitato al solo settore della Pubblica Amministrazione. Successivamente, la Legge n. 179/2017 ne ha esteso l'ambito di applicazione anche al settore privato.

La disciplina delle segnalazioni è stata, da ultimo, sensibilmente novellata dal D. Lgs. n. 24/2023 (il "**Decreto Whistleblowing**" o anche solo il "**Decreto**"), che mira a tutelare i soggetti che segnalano violazioni di disposizioni normative – sia nazionali sia dell'Unione europea – lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito lavorativo pubblico o privato.

Il Decreto abroga la disciplina nazionale previgente in materia di *whistleblowing* e racchiude in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo. Viene, dunque, introdotto un sistema integrato di regole destinato al settore pubblico e privato che coordina diritto europeo e diritto nazionale con l'obiettivo di incentivare le segnalazioni di illeciti che pregiudichino l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente.

Il Decreto, tuttavia, all'articolo 1, comma 2, lettera b) esclude dal proprio perimetro applicativo quelle segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti, tra gli altri e per ciò che riguarda LEXIA, la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Resta quindi ferma l'applicazione dell'articolo 48 del D. Lgs. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. 90/2017, in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ("**Decreto AML**").

1.2. SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA

La segnalazione di presunte violazioni all'interno di LEXIA può, quindi, avvenire sulla base di due distinti presupposti normativi:

- il Decreto Whistleblowing, qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni delle disposizioni normative coperte dal Decreto stesso ed applicabili a LEXIA (l'ambito di applicazione oggettivo è specificato *infra* al Paragrafo 2);
- le norme speciali in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo contenute nel Decreto AML qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni di disposizioni normative che disciplinano specificamente queste materie.

Con lo scopo di diffondere in tutti i settori della propria struttura organizzativa la cultura della legalità, LEXIA (di seguito l'"**Associazione**" o "**LEXIA**") ha adottato, con decisione del Managing Partner assunta nella data indicata in epigrafe (nonché sue successive modifiche), la presente procedura (la "**Policy**") per recepire i dettami di cui al Decreto Whistleblowing e al Decreto AML e, in particolare, istituire canali interni per consentire le segnalazioni in conformità alle predette normative.

In particolare, la Policy è finalizzata, *inter alia*, a definire:

- il perimetro oggettivo e soggettivo nonché il contenuto delle segnalazioni;

- le funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni, al fine di definire i relativi ruoli e responsabilità;
- i canali messi a disposizione dal soggetto segnalante;
- le modalità di gestione delle segnalazioni;
- la conservazione e tracciabilità delle segnalazioni;
- le modalità attraverso cui verranno comunicate ai soggetti potenzialmente interessati le informazioni sull'utilizzo del canale interno, nonché la previsione circa l'attività di formazione sulla disciplina e la Policy stessa.

La presente Policy entra in vigore a far data della sua approvazione da parte del Managing Partner e deve essere applicata nel rispetto di ogni normativa applicabile, europea e nazionale, nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza.

Ogni modifica e aggiornamento della presente Policy deve essere approvata dal Managing Partner di LEXIA e portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

Il presente documento si integra con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 da LEXIA ("**MOG 231**") nonché il Codice Etico di LEXIA. La Procedura non modifica in alcun modo le modalità di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di LEXIA di atti o fatti rilevanti, per le materie di competenza, negli ambiti del MOG 231 e delle relative procedure.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Policy si applicano le disposizioni di cui al Decreto nonché, nelle parti in cui è compatibile, al Decreto AML.

Si rammenta che la presente Policy, in assenza di rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e di rappresentanza sindacale unitaria (RSU) in LEXIA, è stata comunicata, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del contratto collettivo applicato.

1.3. PECULIARITÀ DELLA PROCEDURA

Alla luce di quanto sopra e della duplicità del canale di segnalazione, in conformità al Decreto e al Decreto AML, a seconda che le segnalazioni di violazioni siano effettuate ai sensi delle previsioni contenute nel Decreto ovvero nel Decreto AML, si deve tener conto delle seguenti peculiarità nella lettura ed interpretazione della presente Policy.

a. DEFINIZIONE DI SOGGETTO SEGNALANTE

In ambito antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, l'articolo 48 del D. Lgs 231/2007 individua genericamente i soggetti che possono effettuare una segnalazione di violazioni nei dipendenti e nelle persone in posizione comparabile.

Il Decreto, invece, amplia e specifica il novero dei soggetti che posso effettuare una segnalazione. L'Articolo 2, infatti, definisce la "persona segnalante" come "*la persona fisica che effettua la segnalazione o divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo*". Il successivo Articolo 1.5 della Policy identifica le categorie di soggetti che possono effettuare le segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto.

Nell'ambito della Policy si intenderà come Segnalante entrambe le categorie di soggetti rilevanti ai sensi del Decreto e del Decreto AML.

b. CANALI ESTERNI DI SEGNALEZIONE

Il Decreto prevede un canale di segnalazione esterna, istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") a cui possono essere indirizzate le segnalazioni al ricorrere di determinate condizioni (si veda il paragrafo 4).

Qualora invece le segnalazioni abbiano ad oggetto le violazioni di normative che non rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto, come il Decreto AML, tale facoltà non viene riconosciuta poiché alle stesse non trova applicazione il Decreto.

C. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Decreto prevede la possibilità, al ricorrere di determinate circostanze, di effettuare una divulgazione pubblica della presunta violazione (si veda il Par. 5).

Tale facoltà non viene riconosciuta per quelle segnalazioni effettuate ai sensi del Decreto AML poiché alle stesse non trova applicazione il Decreto.

1.4. DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente Policy, i termini elencati di seguito assumono il significato nel prosieguo specificato.

- ▶ **«ANAC»:** Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it>);
- ▶ **«Contesto Lavorativo»:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti lavorativi, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o Divulgazione Pubblica;
- ▶ **«Destinatari»:** i soggetti individuati nel paragrafo 1.5 della presente Policy e con le peculiarità sopra individuate per il settore dell'antiriciclaggio e antifiinanziamento del terrorismo;
- ▶ **«Divulgazione pubblica»:** il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- ▶ **«Facilitatore»:** persona fisica che eventualmente assista un Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- ▶ **«Funzione di Riserva»:** soggetto che assume il ruolo di gestore delle segnalazioni nei casi di indisponibilità del Gestore Diretto previsti al paragrafo 2.3;
- ▶ **«Gestore Diretto»:** soggetto incaricato della ricezione e gestione delle Segnalazioni Interne;
- ▶ **«Ritorsione»:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Whistleblowing, costituiscono, a titolo esemplificativo, Ritorsioni: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione

della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l’annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;

- ▶ «**Segnalante**» o «**Whistleblower**»: la persona fisica che effettua la Segnalazione sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio Contesto Lavorativo e con le peculiarità sopra individuate per il settore dell’antiriciclaggio e antifinanziamento del terrorismo;
- ▶ «**Segnalato**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- ▶ «**Segnalazione anonima**»: la segnalazione sprovvista degli elementi che rendono possibile l’identificazione del Segnalante. Sono da considerarsi anonime anche le segnalazioni nelle quali il mittente si identifichi mediante pseudonimi o altri appellativi generici o di fantasia che non consentano di rilevare l’identità del Segnalante ovvero che si riferiscano a un soggetto che non può essere ragionevolmente identificato in maniera univoca quale mittente della Segnalazione;
- ▶ «**Segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 24/2023 ad ANAC;
- ▶ «**Segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- ▶ «**Segnalazione**»: la segnalazione effettuata dai Destinatari nel rispetto delle disposizioni del Decreto, del Decreto AML e della presente Policy.

1.5. DESTINATARI

Le Segnalazioni possono essere effettuate da parte di coloro che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti di lavoro con l’Associazione, in particolare:

- lavoratori subordinati di LEXIA, identificati come segue: i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio, i lavoratori somministrati e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali, a prescindere dall’inquadramento contrattuale e dalla funzione ricoperta;
- i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono la propria attività lavorativa presso LEXIA;
- i lavoratori e collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e che svolgono la propria attività lavorativa presso LEXIA;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività professionale presso LEXIA, tra cui avvocati, praticanti avvocati, dottori commercialisti, praticanti dottori commercialisti;
- volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) che prestano la propria attività presso LEXIA;
- azionisti, soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, ove applicabile (amministratori, componenti

del collegio sindacale etc.).

La tutela dei Segnalanti si applica anche qualora la Segnalazione venga effettuata:

- ▶ quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ▶ durante il periodo di prova;
- ▶ successivamente alla cessazione del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2. CANALI DI SEGNALEZIONE E OGGETTO DELLE SEGNALEZIONI

2.1. PERIMETRO OGGETTIVO DELLE SEGNALEZIONI

Le Segnalazioni possono avere per oggetto le violazioni delle disposizioni normative nazionali ed europee riepilogate di seguito, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel Contesto Lavorativo, e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di LEXIA.

Poiché LEXIA adotta un MOG 231 ed un Codice Etico nonché rientra nell'ambito di applicazione delle norme citate nell'allegato al Decreto Whistleblowing *sub* parte I.B e parte II, possono essere unicamente oggetto di Segnalazione, nel rispetto della presente Procedura e con le modalità ivi previste:

1. le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e/o violazioni e/o presunte violazioni del Modello 231 e del Codice Etico adottato da LEXIA;
2. gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva UE n. 1937/2019, seppur non indicati nel D. Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alla lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE, specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 2), 3) e 4);
6. violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-*bis*, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In particolare, in ambito antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai sensi del Decreto AML, si ribadisce che possono essere oggetto della Segnalazione violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Si ricorda che sono escluse dall'ambito di applicazione della Policy e del Decreto e pertanto NON possono essere oggetto di Segnalazione:

- ▶ le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto di lavoro ovvero ai propri rapporti con altre figure gerarchicamente sovraordinate. Tali rimostranze potranno essere comunicate nelle forme ordinarie alle competenti funzioni aziendali;
- ▶ segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Legislativo 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Legislativo 24/2023, salvo che per le segnalazioni attinenti alla normativa antiriciclaggio e antifi nanziamen to del terrorismo che sono oggetto della presente Policy;
- ▶ segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Si ribadisce che fuoriescono dall'ambito di applicazione della presente Policy nonché dall'ambito di tutela del Decreto, le Segnalazioni da cui sia accertata la responsabilità penale del Segnalante a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

2.2. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni devono essere circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché avere il più ampio grado di completezza ed esaustività possibile: saranno archiviate le Segnalazioni affette da genericità, approssimazione o basate su indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

In particolare, il Segnalante, ove possibile, deve fornire:

1. i propri dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
2. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
3. l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione;
4. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i a cui/ai quali è/sono attribuiti i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
5. eventuali documentazione a supporto della Segnalazione;
6. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
7. ogni altra informazione utile ad accertare la sussistenza dei fatti segnalati.

Le misure di protezione si applicano anche nei casi di **Segnalazione anonima**, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito Ritorsioni; pertanto, le Segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal Gestore (come di seguito individuato) e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata.

2.3. SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

La ricezione e gestione delle Segnalazioni disciplinate sono affidate all'Organismo di Vigilanza monocratico di LEXIA (anche "OdV"), anche avuto riguardo al fatto che l'OdV – ai sensi del MOG 231 – è già destinatario delle segnalazioni in materia di violazione (o presunta violazione) del MOG 231 stesso.

Nel caso in cui l'OdV non sia temporaneamente disponibile a ricevere e/o gestire una Segnalazione (es: malattia, irreperibilità, impossibilità temporanea per un periodo superiore a sette (7) giorni etc.), l'OdV sarà sostituito dalla Responsabile Risorse Umane in organico presso LEXIA, quale Funzione di Riserva.

L' OdV è il Gestore Diretto della Segnalazione, secondo le modalità indicate nei paragrafi 3 e ss. della Policy.

Solo qualora i fatti oggetto della Segnalazione coinvolgano il suddetto Gestore Diretto (o la Funzione di riserva, se del caso) - poiché il Segnalante ritenga non tutelante la Segnalazione diretta al Gestore Diretto, o il Gestore Diretto sia esso stesso oggetto della Segnalazione, o ancora sia persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione - il Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione all'Avv. Francesco Dagnino, quale Managing Partner di LEXIA ("**Gestore Alternativo**").

In tal caso, il Segnalante si rivolgerà al Gestore Alternativo utilizzando unicamente la modalità analogica, secondo il metodo della protocollazione riservata in doppia busta, quindi inserendo la Segnalazione cartacea in busta sigillata. Se il Segnalante intende rivelarsi (segnalazione NON anonima), dovrà inserire in un'altra busta le sue generalità e la copia del proprio documento di identità. Le due buste (con la segnalazione e con le generalità del Segnalante) andranno inserite in una terza busta, su cui andrà apposta la dicitura "**RISERVATA AL MANAGING PARTNER DI LEXIA – SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING**". Il Gestore Alternativo può ricevere la Segnalazione interna a mezzo posta o anche mediante consegna *brevi manu* al seguente indirizzo: Milano, Via del Lauro n. 9 – 20121.

In tal caso, quando il Gestore Alternativo riceve la segnalazione, ne prende visione, assegna un codice identificativo alla stessa e trascrive nel registro delle segnalazioni, in forma pseudonimizzata, gli estremi della segnalazione. Inserisce la Segnalazione e la relativa documentazione allegata in una cartella individuale e, unitamente al registro, in una ulteriore cartella non trasparente. La cartella è collocata in un archivio, protetto con serratura, ad accesso riservato del Gestore del canale. La Segnalazione è gestita con le medesime modalità previste ai paragrafi 3 e ss. della presente Policy, in quanto compatibili.

Nel caso in cui, nonostante il conflitto di interessi, il Gestore Diretto riceva la Segnalazione, è tenuto a comunicare prontamente la situazione di potenziale conflitto al Gestore Alternativo e si astiene dal partecipare alle attività relative alla pratica specifica.

3. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- (i) in forma scritta, mediante la piattaforma *online* "My Governance – My Whistleblowing 2.0" (la "**Piattaforma**") disponibile al seguente *link* <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/lexia/51749>;
- (ii) in forma orale, mediante la casella vocale registrata della Piattaforma disponibile al seguente *link* <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/lexia/51749>.

A prescindere dalla modalità scelta in concreto, è in ogni caso garantita la riservatezza e protezione dell'identità del Segnalante, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Il processo di gestione della Segnalazione, a carico dell'OdV (o della Funzione di riserva o del Gestore Alternativo nei casi sopra individuati), è articolato nei cinque passaggi di seguito dettagliati, ciascuno dei quali deve essere adeguatamente documentato: (i) ricezione della Segnalazione; (ii) valutazione preliminare della Segnalazione in termini di ammissibilità e procedibilità; (iii) istruttoria; (iv) riscontro al Segnalante; (v) conservazione della documentazione.

Di seguito si farà riferimento solo all'OdV per semplicità quale Gestore Diretto delle Segnalazioni, restando inteso

che la procedura descritta si applica anche al Gestore Alternativo e alla Funzione di Riserva nei casi di rispettiva competenza e in quanto compatibili.

3.1. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

L' OdV tratta le Segnalazioni in maniera riservata, adottando modalità idonee a tutelare il Segnalante, nonché l'identità e l'onorabilità del Segnalato e degli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti.

Il Gestore Diretto riceve la Segnalazione in forma scritta od orale:

- in forma scritta, mediante ricezione sulla Piattaforma, a seguito della quale viene rilasciato al Segnalante un codice identificativo univoco ("*codice segnalazione*") che equivale all' avviso di ricevimento della segnalazione ai sensi dell'articolo 5, co. 1, lett. a) del Decreto. Il Segnalante, attraverso il codice identificativo della Segnalazione, può integrare, rettificare o completare la segnalazione effettuata o aggiungere ulteriori elementi probatori, anche documentali, nel medesimo modo in cui ha inviato la Segnalazione e mantenere le interlocuzioni con il Gestore Diretto durante tutta la fase di gestione e seguito della Segnalazione. Si evidenzia che la Piattaforma è in grado di garantire, con modalità informatiche e tecniche di criptazione dei dati, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e consente l'archiviazione della documentazione caricata per il tempo previsto dal Decreto e dalla Policy.
- In forma orale mediante sistema di messagistica vocale registrato sulla Piattaforma della durata massima di 5 minuti: il Gestore Diretto, previo consenso del Segnalante, documenta la Segnalazione mediante registrazione sulla Piattaforma, costituente dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, a seguito della quale viene rilasciato al Segnalante un codice identificativo univoco ("*codice segnalazione*") che equivale all' avviso di ricevimento della segnalazione ai sensi dell'articolo 5 co. 1, lett. a) del Decreto. Il Segnalante, attraverso il codice identificativo della Segnalazione, può integrare, rettificare o completare la segnalazione effettuata o aggiungere ulteriori elementi probatori, anche documentali, nel medesimo modo in cui ha inviato la Segnalazione e mantenere le interlocuzioni con il Gestore Diretto durante tutta la fase di gestione e seguito della Segnalazione. Si precisa che il messaggio vocale, a scelta del Segnalante, può essere processato dalla Piattaforma tramite un meccanismo automatico di offuscamento della voce che, tuttavia, non offre garanzia di totale anonimato. L'identificazione della persona che registra l'audio può infatti essere ottenuta da caratteristiche vocali che non possono subire alterazioni come: genere, provenienza, età. Pertanto, si informa che la segnalazione totalmente anonima NON è possibile nella forma esclusivamente orale.

Entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, l'OdV comunica al Segnalante, al recapito indicato nella Segnalazione, l'avviso di ricevimento della stessa, che per le segnalazioni a mezzo Piattaforma è costituito dal rilascio automatico del codice identificativo, come sopra individuato. Tale riscontro non implica alcuna valutazione dei contenuti oggetto della Segnalazione ma è unicamente volto a informare il Segnalante dell'avvenuta corretta ricezione.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal Gestore Diretto, ovvero dalla Funzione di Riserva o dal Gestore Alternativo qualora ricorrano i presupposti (ad esempio, un dipendente di LEXIA non deputato a ricevere la segnalazione secondo la presente Policy), mediante le modalità sopra riferite (paragrafo 3) e sia evidente che si tratti di Segnalazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione della presente Policy (ad esempio perché è esplicitata la dicitura "*whistleblowing*"), la stessa deve essere trasmessa, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento, senza trattenerne copia, al Gestore Diretto, dandone contestuale notizia al Segnalante. In tali casi, il Gestore Diretto provvederà ad inserire sulla Piattaforma la segnalazione, comunicando al Segnalante il

codice identificativo (“*codice segnalazione*”) per seguire la Segnalazione.

3.2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

Successivamente, l’OdV verifica la procedibilità della Segnalazione alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo previsto dal Decreto e del Decreto AML. In altri termini, l’OdV verifica rispettivamente che il Segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la Segnalazione e che l’oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione del Decreto e del Decreto AML.

Accertata la procedibilità della Segnalazione, il Gestore Diretto valuta l’ammissibilità della Segnalazione. In particolare, deve verificare che risultino chiare:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto nonché la descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- b) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In tutti i casi in cui la Segnalazione risulti **improcedibile o inammissibile**, il Gestore Diretto procede all’**archiviazione** della stessa, dandone comunicazione per iscritto al Segnalante.

Resta inteso che, durante l’analisi preliminare, il Gestore Diretto può richiedere al Segnalante ulteriori elementi necessari per ogni e più opportuno approfondimento.

3.3. ISTRUTTORIA

In caso di Segnalazione procedibile e ammissibile, l’OdV effettua ogni approfondimento necessario sul merito della Segnalazione, anche per mezzo di specifiche attività di accertamento (es. analisi documentale, interviste, indagini interne) e/o facendosi assistere, laddove ritenuto necessario, da altre strutture aziendali individuate in base alle specifiche competenze e/o da consulenti/professionisti esterni. A tal fine la LEXIA mette a disposizione del Gestore Diretto un *budget* su base annuale pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00).

L’OdV può condividere con le funzioni e i professionisti coinvolti unicamente le informazioni strettamente necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, e comunicare l’identità del Segnalante solo con l’esplicito consenso di quest’ultimo. In assenza di consenso, il Gestore Diretto non può condividere alcuna informazione che possa consentire l’identificazione del Segnalante.

Il Gestore Diretto, nell’ipotesi di coinvolgimento di funzioni e professionisti, assicura il rispetto della normativa a protezione dei dati personali e procedere alle necessarie designazioni *privacy*.

Al termine dell’attività di accertamento, l’OdV può:

- (i) **archiviare** la Segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- (ii) **dichiarare fondata** la Segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti.

Tutte le fasi dell’attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate compatibilmente al canale di segnalazione utilizzato secondo quanto previsto al paragrafo 3.5.

3.4. RISCONTRO AL SEGNALANTE

Il Decreto dispone che il Gestore debba fornire un riscontro al Segnalante entro tre (3) mesi dalla data di avviso di ricevimento o – in mancanza di tale avviso – entro tre (3) mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per il riscontro a tale avviso.

Al riguardo, non è necessario che l’attività di accertamento sia conclusa entro i tre (3) mesi, poiché possono sussistere casistiche che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. In tali casi, il Gestore Diretto fornisce comunque, nel termine di cui sopra, riscontro al Segnalante precisando che le verifiche necessitano di un

tempo maggiore.

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il Gestore Diretto può comunicare al Segnalante:

- (i) l'avvenuta **archiviazione** della Segnalazione, motivandone le ragioni;
- (ii) l'avvenuto accertamento della **fondatezza** della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- (iii) l'attività svolta **fino a quel momento** e/o l'attività che intende svolgere. In tale ultimo caso è necessario fornire ulteriore riscontro al Segnalante, al termine dell'istruttoria, in merito all'esito finale della medesima.

3.5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantirne la tracciabilità e la riservatezza, le valutazioni del Gestore Diretto sulla sussistenza dei requisiti di procedibilità, ammissibilità e fondatezza della Segnalazione sono formalizzate per iscritto e archiviate in cartelle protette.

Le Segnalazioni e tutta la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

4. SISTEMA DI SEGNALEZIONE ESTERNO

Il Segnalante, può altresì effettuare una Segnalazione esterna, rivolgendosi ad ANAC (al canale attivato al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>), qualora, al momento della sua presentazione, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. non è prevista, nell'ambito del Contesto Lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- b. il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna ai sensi della presente Policy e la stessa non abbia avuto seguito nei termini previsti dalla medesima;
- c. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, la stessa possa determinare il rischio di Ritorsione o alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- d. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Policy, tra le quali le Segnalazioni esterne effettuate al di fuori della casistica sopra riportata.

5. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Al Segnalante è altresì garantita la protezione prevista dal Decreto nel caso effettui una Divulgazione pubblica esclusivamente in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna e/o esterna e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti dalla presente Policy in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione;
- b) il Segnalante ha fondato motivo per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di

Ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6. PROTEZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI SEGNALEZIONE

6.1. SISTEMA DI PROTEZIONE DEL SEGNALEANTE E DELLE PERSONE AL MEDESIMO EQUIPARATE

Il sistema di protezione del Segnalante si applica anche nei confronti di soggetti diversi che potrebbero essere destinatari di Ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione, nonché del particolare rapporto che li lega al Segnalante. Tra tali soggetti rientrano:

- ▶ Facilitatori,
- ▶ persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado,
- ▶ colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente,
- ▶ agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante.

Le misure di protezione di seguito illustrate si applicano ai Destinatari della presente Policy quando ricorrono le seguenti condizioni: a) al momento della Segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito del perimetro oggettivo delle violazioni; b) la Segnalazione è stata effettuata avvalendosi dei canali di Segnalazione.

Si ricorda che il Segnalante perde le tutele previste qualora venga accertata:

- ▶ anche con sentenza di primo grado la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o laddove tali reati sia commessa con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- ▶ la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

Il sistema di protezione del Segnalante, come più diffusamente illustrato nel prosieguo, si compone delle seguenti tutele: (i) tutela della riservatezza e dei dati personali; (ii) tutela da eventuali misure ritorsive; (iii) limitazioni della responsabilità.

(i) RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le attività di ricevimento e gestione delle Segnalazioni comportano un trattamento di dati personali, che viene attuato ed organizzato dalla LEXIA, nella sua qualità di Titolare del Trattamento, nel rispetto della normativa vigente e garantendo agli interessati, sulla base di quanto applicabile a tale trattamento, l'esercizio dei propri diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 ("**GDPR**"), nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del Decreto Legislativo 196/2003 ("**Codice Privacy**").

La tutela dei dati personali è assicurata al Segnalante, al Facilitatore, al Segnalato e alle altre persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione, in qualità di interessati al trattamento. Per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali degli interessati, si invita a prendere visione delle informative *privacy* ai sensi degli Articoli 13 e 14 del GDPR pubblicate sul sito *internet* di LEXIA nella sezione dedicata - "*Whistleblowing*" nonché sulla Piattaforma.

Il Gestore Diretto, la Funzione di Riserva e il Gestore Alternativo sono designati persone autorizzate al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 29 del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, le Segnalazioni non possono essere utilizzate per finalità diverse da quella di fornire adeguato seguito alle stesse. I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti e, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente nominate quali autorizzati al trattamento.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

(ii) DIVIETO DI RITORSIONE

Affinché il Segnalante possa beneficiare di protezione è necessario che vi sia uno stretto collegamento tra la Segnalazione, la divulgazione, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole che provochi, abbia provocato o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di Ritorsione nei confronti dei Destinatari, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

I Segnalanti possono comunicare all'ANAC le Ritorsioni che ritengono di avere subito e, se commesse nel Contesto Lavorativo, l'Autorità è tenuta ad informare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di Ritorsione sono nulli. I Segnalanti che siano stati licenziati a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro.

(iii) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

Nel caso in cui per effettuare la Segnalazione si renda necessario rivelare informazioni riservate od offensive della reputazione dell'ente o del Segnalato, è esclusa l'eventuale responsabilità penale, civile e amministrativa del Segnalante e delle persone connesse, purché le informazioni siano strettamente necessarie a rivelare la violazione.

In ogni caso, non è esclusa la responsabilità per condotte che: (i) non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione; (ii) configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

6.2. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALATO O DI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA SEGNALEZIONE

Al Segnalato è riconosciuta la tutela della riservatezza della propria identità, al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche di carattere reputazionale, all'interno del Contesto Lavorativo in cui il medesimo è inserito.

La riservatezza deve essere, altresì, garantita con riferimento a persone diverse dal Segnalato ma comunque coinvolte nella Segnalazione in quanto nella medesima menzionate (es. testimoni, facilitatore etc.).

La tutela del Segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità

Giudiziaria).

7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Policy, tra le quali le Segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti coinvolti nella Segnalazione.

È altresì sanzionato il comportamento del Segnalante che effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni infondate, nonché Segnalazioni esterne al di fuori delle condizioni che legittimino l'utilizzo di detto canale, come individuate nel paragrafo 4 che precede.

La presente Policy lascia impregiudicata la responsabilità civile, penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria.

8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Dei canali di segnalazione interni a disposizione dei Segnalanti e di eventuali modifiche riguardanti gli stessi, è data notizia mediante comunicazione aziendale interna e mediante indicazione sul sito *internet*, anche al fine di garantirne l'accessibilità ai soggetti esterni interessati.

Le informazioni riassunte nella presente Policy sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente o di inizio di nuova collaborazione.

Il Gestore Diretto, la Funzione di Riserva e il Gestore Alternativo risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e segnatamente risultano formati in relazione ai seguenti temi: (i) aspetti normativi, anche in riferimento al trattamento dei dati personali; (ii) procedure, *policy*, modalità operative per la gestione del canale di segnalazione; (iii) principi generali di comportamento (confidenzialità e riservatezza, etica ed integrità, ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione).

La formazione è aggiornata con cadenza almeno annuale, ovvero in occasione di significative modifiche normative o interpretative. LEXIA promuove, altresì, iniziative di sensibilizzazione periodica nei confronti di tutto il personale in merito all'esistenza e al funzionamento del canale di segnalazione, ai presupposti per effettuare segnalazioni e alle tutele previste dalla legge.

9. RELAZIONE ANNUALE

Il Gestore Diretto redige annualmente, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei Segnalanti e delle persone coinvolte, una relazione sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione e sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute.

La relazione circa le Segnalazioni pervenute ed il relativo esito sarà presentata al Managing Partner a richiesta di quest'ultimo.

10. SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ai sensi dell'Articolo 21, comma 1 del Decreto, ANAC può irrogare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando sia accertato che: (i) sono state commesse Ritorsioni; (ii) la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla; (iii) è stato violato l'obbligo di riservatezza; (iv) non sono stati istituiti canali di segnalazione; (v) non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione o l'attuazione delle stesse non è conforme alle disposizioni del Decreto;
- da 500 a 2.500 euro quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

LEXIA, nel proprio sistema disciplinare adottato nell'ambito del MOG 231 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 231/2001, prevede sanzioni nei confronti di coloro che siano accertati responsabili delle condotte di cui all'Articolo 21, comma 1 del Decreto.

LEXIA valuta, altresì, le opportune sanzioni da applicare in caso di violazione della presente Policy:

- ▶ con riguardo ai dipendenti, in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili agli studi professionali, con le garanzie procedurali di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e al sistema disciplinare adottato da LEXIA;
- ▶ con riguardo a soggetti terzi, compresi soci, collaboratori e professionisti, in conformità a quanto previsto nei rispettivi contratti, lettere di incarico e norme statutarie di LEXIA che regolano il rapporto di collaborazione con l'Associazione.

La presente Policy lascia impregiudicata ogni ulteriore responsabilità deontologica, civile, penale e amministrativa del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi di legge e in caso di violazione della presente Policy.